

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1141

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

di concerto con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95,
recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell'amianto

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, prevede una serie di misure di sostegno per i lavoratori. Il comma 8, in particolare, stabilisce che «ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5».

La predetta disposizione, in sede attuativa, ha incontrato numerose difficoltà interpretative che non hanno consentito di

conseguire gli obiettivi originariamente previsti.

In tal senso, il presente provvedimento mira a risolvere le predette difficoltà attuative, consentendo che il periodo di esposizione all'amianto per i lavoratori dipendenti dalle imprese in questione, ove superi il decennio, venga moltiplicato, ai fini pensionistici, per il coefficiente 1,5 per l'intero periodo considerato, e non limitatamente a quello eccedente il decennio.

Ai maggiori oneri decorrenti dal 1994 si fa fronte con le somme accantonate sui fondi speciali di parte corrente del bilancio dello Stato, afferenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

RELAZIONE TECNICA

La norma è diretta a sostituire il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in termini da assicurare che il periodo di esposizione all'amianto per i lavoratori dipendenti dalle imprese che utilizzano o estraggono amianto, ove superi il decennio, venga moltiplicato ai fini pensionistici per il coefficiente di 1,5 per l'intero periodo considerato e non limitatamente per quello eccedente il predetto decennio come disponeva la sostituenda disposizione.

Rispetto agli oneri quantificati nella citata legge n. 257 del 1992, dalla presente norma conseguono maggiori oneri a carico della finanza pubblica a decorrere dal 1994. Ciò, in quanto nella quantificazione della sostituenda norma era stato ipotizzato un periodo di esposizione eccedente il decennio non superiore a 2 anni e conseguentemente un beneficio previdenziale pari ad 1 anno.

Pertanto il periodo aggiunto valutabile ai fini pensionistici risulterà pari a 5 anni.

Calcolo dell'onere

Parametri

n. soggetti (sulla base degli elementi forniti dall'INAIL)	1.200
retribuzione annua individuale	L. 32.000.000
retribuzione pensionabile	L. 30.000.000
beneficio individuale di anticipazione della pensione anni 5	
onere annuo per ogni pensione (L. 30.000.000 x 70 per cento)	L. 21.000.000
perdita contributiva sulla retribuzione annua indivi- duale (L. 32.000.000 x 26,97 per cento)	L. 8.630.000
incrementi annui retribuzioni	4 per cento

Onere

N. $1.200 \times (21.000.000 + 8.630.000) =$ lire 35 miliardi (in cifra tonda)

Per gli anni successivi è così valutabile:

	1995	1996	1997	1998
(in miliardi di lire)	37	38	39	41

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1993.

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, individuate dal CIPE ai sensi del comma 3, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.».

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO